



Comune di Pietra Ligure

Provincia di Savona

RIVIERA LIGURE DELLE PALME



APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 8 DEL 25.3.2011

**REGOLAMENTO PER
LA DESTINAZIONE DELLE SPOGLIE
MORTALI**

ART. 1

Il presente Regolamento costituisce l'opportunità di attestare in modo inoppugnabile la volontà personale circa la destinazione delle proprie spoglie mortali.

Esso è riservato, soprattutto, alle persone sole che, tramite il registro pubblico, che con questo Regolamento viene costituito, possono usufruire di uno strumento semplice e sicuro ove depositare e lasciar custodite le proprie volontà.

ART. 2

E' istituito presso l'Ufficio dello Stato Civile, che è tenuto a custodirlo ed aggiornarlo con le successive dichiarazioni che pervengono, il "Pubblico Registro delle volontà personali circa la destinazione delle spoglie mortali".

Esso è costituito dalle dichiarazioni unilaterali, rese da coloro i quali vogliono disporre circa la destinazione delle proprie spoglie mortali in modo diverso rispetto alla normale inumazione.

ART. 3

Possono richiedere l'annotazione della propria dichiarazione circa la volontà di destinare le proprie spoglie mortali, tutti i cittadini residenti in Pietra Ligure, nonché tutti coloro che, ancorchè non residenti, intendano far disperdere le proprie ceneri nel mare antistante Pietra Ligure o nei luoghi previsti dall'apposito Regolamento. L'annotazione è gratuita.

ART. 4

Il funzionario dello Stato civile provvederà a "raccogliere" la dichiarazione verbale dell'interessato ed a trascriverla nell'apposito pubblico registro: la stessa dichiarazione dovrà essere firmata, sotto la data cronologica del giorno in cui è resa, sia dal funzionario stesso verbalizzante, sia dal cittadino dichiarante, pena la nullità della dichiarazione medesima.

ART. 5

L'Ufficiale dello Stato Civile, nel caso di persone non deambulanti, o ammalate o, comunque, impedito, può recarsi personalmente con il pubblico Registro, presso il domicilio (posto nel territorio comunale) del cittadino richiedente, per raccogliergli la dichiarazione stessa e porla agli atti.

ART. 6

La dichiarazione resa nel pubblico registro in oggetto è annullata da una dichiarazione successiva apposta nello stesso pubblico registro che disponga diversamente, oppure dalla presentazione, da parte di chi ne abbia la facoltà,

di un testamento, prodotto nei modi di legge, che abbia data successiva alla dichiarazione stessa.

ART. 7

La dichiarazione di destinazione delle proprie spoglie mortali può consistere nella volontà esplicita di sottoporre la propria salma alla cremazione, o ad altra procedura di destinazione della salma stessa; nonché la sepoltura in altro cimitero diverso da quello cui si sarebbe normalmente destinati o di quello di altra città; inoltre, della eventuale successiva dispersione delle ceneri, secondo le modalità espressamente indicate e disciplinate nell'apposito Regolamento specifico.

Art.8

Il funzionario dello stato civile è tenuto, al momento della notizia del decesso di un cittadino dichiarante, di comunicare alla famiglia nonché all'impresa di pompe funebri incaricata di provvedere all'uopo, del contenuto della dichiarazione resa, agli atti nel Pubblico Registro; la medesima comunicazione può essere data in ogni modo, anche telefonicamente, purchè tempestiva.

Art. 9

Le disposizioni contenute nella "dichiarazione" resa, agli atti del Pubblico Registro in argomento, essendo "sicure" circa l'espressione della volontà personale, prevalgono su ogni altra diversa volontà, che rendono perciò inapplicabile, espressa da famigliari anche nel grado più prossimo.

Art. 10

I famigliari del soggetto dichiaranti nonché l'impresa di pompe funebri incaricata sono rigorosamente tenuti alla integrale osservanza delle dichiarazioni contenute nella dichiarazione resa, agli atti del Pubblico Registro.

Art. 11

L'Impresa di pompe funebri, qualora ricovesse, comunque, dalla famiglia del "de cuius" indicazioni che contrastano con la sua volontà dichiarata, non deve porle in essere e deve darne comunicazione immediata all'ufficio comunale competente per le determinazioni conseguenti.

Art. 12

Il "Pubblico Registro" in argomento è visionabile da chiunque ne abbia interesse, che deve essere adeguatamente motivato nelle forme previste dalla legge.